

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



# COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

F.10 Il Sindaco  
Peli Fabio Ottavio

F.10 Il Segretario Comunale  
De Domenico dott. Umberto

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polavento, lì 31 agosto 2018



Il Segretario Comunale  
De Domenico dott. Umberto

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 25 settembre 2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polavento, lì 27 settembre 2018

Il Segretario Comunale  
De Domenico dott. Umberto

DELIBERAZIONE N. 28

DEL 24 LUGLIO 2018

### OGGETTO: MODIFICA FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

Il giorno ventiquattro luglio dell'anno duemiladiciotto alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra	X	
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina	X	
8	PINTOSI	Umberto	X	
9	BONIOTTI	Cristian		X
10	COLLICELLI	Alessandra	X	
11	BELLERI	Paolo	X	
			10	1

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore al bilancio Labemano Maurizio;

### RICORDATO:

- che in data 4 agosto 1980 il Comune di Polaveno ha rilasciato una Concessione Edilizia contraddistinta con il nr. 58;
- che la suddetta Concessione riguardava la costruzione di un nuovo fabbricato da adibire ad attività artigianale, con annessa abitazione;
- che il Sindaco pro tempore Pierino Zugno ha emesso diversi provvedimenti di sospensione degli anzidetti lavori;
- che i Sigg. Bresciani Giuseppe e Alfredo hanno presentato ricorsi al TAR di Brescia contro i richiamati provvedimenti sindacali;
- che nella causa sono intervenute anche persone terze (i Sigg. Boniotti), i quali hanno richiesto ed ottenuto dal TAR di Brescia l'annullamento per la Concessione edilizia nr. 58/1980;
- che la causa è proseguita dando luogo a diverse pronunce del TAR di Brescia ed alla Sentenza del Consiglio di Stato 15 giugno 1992, nr. 303;
- che con Atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 15 gennaio 1987 i concessionari convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Brescia (ivi depositando la Sentenza del TAR di Brescia 8 settembre 1987, nr. 681 e la sopra richiamata Sentenza del Consiglio di Stato, nr. 303/1992) il Comune di Polaveno ed il Sindaco Sig. Pierino Zugno chiedendo che gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni arrecati "per lo scorretto esercizio del potere spettante";
- che il Tribunale di Brescia, 1° Sezione Stralcio, dopo aver richiamato la propria Sentenza non definitiva nr. 1513/2004, che riconosceva la responsabilità dei convenuti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, con Sentenza nr. 2095/2007, resa nel Giudizio nr. 684/87, depositata il 19 giugno 2007, ha così deciso: "Condanna il Comune di Polaveno ed il Sindaco pro tempore Pierino Zugno in via solidale, tra loro, al risarcimento dei danni causati agli attori nella realizzazione di cui alla Concessione edilizia nr. 58/1980, in relazione al periodo 5.3.83/7.9.87 al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio, liquidate nella misura dei 2/3 pari ad € 12.340,00 di cui € 340,00 per spese, € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari oltre alle spese di ctu nella stessa misura (2/3), accessori di legge e rimborso forfetario spese generali"; che in data 30 luglio 2007 è stato notificato al Comune di Polaveno Titolo esecutivo e contestuale atto di precetto per il pagamento della somma di € 327.910,29, in solido con il Sig. Zugno Pierino, a titolo di risarcimento danni, interessi e spese, entro il termine di dieci giorni dalla notifica;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2007 si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio finanziando il debito stesso, in considerazione delle limitate capacità finanziarie del Comune, in tre esercizi 2007-2008-2009, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Testo Unico 267/200;
- che in data 08/10/2007 era stato stipulato l'atto di transazione per un importo di € 120.000,00 quale acconto sulla maggior somma eventualmente dovuta ed in data 18/02/2008 si procedeva all'erogazione della somma indicata;
- che la Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, in appello alla sentenza n. 1513/04 e n. 2095/07 del Tribunale di Brescia con sentenza n. 971/11 del 19/09/2011 accoglieva l'appello proposto dal Comune di Polaveno rigettando tutte le domande svolte in primo grado compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, a seguito della sentenza i concessionari hanno restituito l'importo di € 120.000,00 a suo tempo erogato oltre agli interessi maturati;
- che in data 28/02/2012 i concessionari proponevano ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione chiedendo la cassazione integrale della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 971/11 del 19/09/2011

- che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 19883/2015 del 13/05/2015 ha accolto il motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione;
- che la Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, con Sentenza n. 348/17 del 22/02/17, in annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale di Brescia n. 971/11 del 19/09/2011 ridetermina il risarcimento del danno, dovuto dal Comune di Polaveno ed il Sindaco pro tempore Pierino Zugno in solido tra loro, in favore di Bresciani Alfredo e Giuseppe Condanna il Comune di Polaveno ed il Sindaco pro tempore Pierino Zugno in via solidale, tra loro, nella misura di € 90.876,00, con rivalutazione a far data dal 07/09/1987 alla presente sentenza ed interessi legali, previa devalutazione e computo delle somme annualmente rivalutate ed a rimborsare le spese dei successivi gradi nella misura dei 2/3, e così al pagamento delle complessive somme di € 9.089,80 ed accessori come parte motiva quanto al secondo grado; € 6.840,00 ed accessori come parte motiva quanto al giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione; € 8.907,00 ed accessori come in parte motiva quanto al presente giudizio di rinvio;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nelle premesse specificato per un importo di € 436.048,00 di cui € 90.876,00 quale quota risarcimento danni al settembre 1987, di € 111.369,00 quale quota di rivalutazione da settembre 1987 al febbraio 2017, di € 180.320,00 per interessi legali e di € 53.483,00 per spese e diritti e per le motivazioni ivi espresse

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27 aprile 2017 avente ad oggetto riconoscimento del debito fuori bilancio;

**VISTO** che per l'esercizio 2018 si sarebbe provveduto al finanziamento mediante l'utilizzo di mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti ma che la stessa con lettera del 30 maggio 2018 non ha accolto la richiesta di finanziamento;

**RITENUTO** pertanto, a fronte di tale comunicazione, di modificare i termini di pagamento indicati nella delibera di consiglio comunale n. 20 del 27 aprile 2017 inserendo quale debitore "in solido" il Sindaco pro tempore Pierino Zugno per la sua quota parte del 50% per la quale il Comune di Polaveno ha intrapreso le azioni necessarie al recupero della somma;

**DATO ATTO** che è sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** voti n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Belleri Paolo) espressi nei modi di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** i termini di pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di consiglio comunale n. 20 del 27 aprile 2017, come in premessa richiamati finanziando il debito stesso come segue:
  - esercizio 2018: per un importo di Euro 146.048,00 per € 73.024,00 con avanzo di amministrazione e per € 73.024,00 dalle somme derivanti dal recupero della quota in carico al condannato "in solido" il Sindaco pro tempore Pierino Zugno;
  - esercizio 2019: per un importo di Euro 145.000,00 dalle somme derivanti dal recupero della quota in carico al condannato "in solido" il Sindaco pro tempore Pierino Zugno;
2. **DI PREVEDERE** nei bilanci di previsione 2018 e 2019 gli importi suindicati;
3. **DI DICHIARARE** con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Belleri Paolo) espressi con separata votazione da n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.